



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 6499/23
R. G. 13427/21
CRON. 2239/23
REP.

il Giudice di Pace di Napoli, X Sez., in persona dell' Avv. Giuseppe Magarelli, ha pronunciato la seguente.-----

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **13427** del R.G.A.C.- anno **2021**

TRA

ROMANO MARIA, C.F.; RMNMRA69H64M115M, rappresentata e difesa dall'avv. **Raffaele Di Monda**, in virtù di mandato in atti, con lo stesso domiciliata in Napoli; = attore =

E

COMUNE DI NAPOLI, P.I.; 80014890638, in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall'avv. Nuvola Di Mauro, in virtù di procura in atti, con lo stesso domiciliato in Napoli presso la Casa Comunale;----- = convenuto =

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI (L. 69/2009)

All'udienza del 31.01.2023 le parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi e verbali di udienza.

La presente sentenza viene redatta con motivazione semplificata, secondo le indicazioni dettate dagli articoli 132 c.p.o. e 118 disp, att. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In effetti, l'insidia determinante pericolo occulto non è contemplata dalla norma di cui all'art. 2043 c.c., trattandosi di figura di elaborazione giurisprudenziale che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porsi la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.”.

La posizione probatoria del danneggiato risulta, infatti, a tale stregua aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale ed il portato sostanziale della norma ma anche con le stesse scelte di fondo dell'ordinamento in materia di responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto favor per il soggetto che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ristoro da parte del danneggiante.

Ciò precisato, si precisa che l'insidia o trabocchetto può sul piano probatorio considerarsi viceversa rilevante laddove al proprietario di strade pubbliche è consentito dare la cd. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura

della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.

Va al riguardo osservato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avuto modo di affermare e precisare che l'ente pubblico proprietario di una strada anche extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale, definita "banchina" (v. Cass., 9/1/2002, n. 203; Cass., 19/7/2002, n. 10577).

Anche in presenza di zona non pavimentata, tale zona, in assenza di specifica segnalazione di segno contrario, suscita infatti negli utenti, anche per la sua apparenza esteriore, affidamento di consistenza e di sicura transitabilità (cfr. Cass., 30/1/1979, n. 678).

Pertanto, in considerazione della prova testimoniale deve ritenersi provato *l'an debeatur* ed il sinistro occorso all'attore deve essere imputato esclusivamente all'omissione di custodia diligente da parte del Comune di Napoli ex art. 2051 c.c..

Infatti, in merito alla verifica dell'evento, il teste di parte attrice, presente sul luogo e che non ha dato modo di dubbi sulla sua deposizione, ha confermato la dinamica rappresentata nell'atto introduttivo precisando nelle circostanze di tempo e di luogo di cui

all'atto di citazione, ovvero che, alle 17,45 circa, del 26.11.2019, in Napoli alla via delle Botteghe, nei pressi del civico 276, l'attrice, mentre camminava, inciampava in una sezione di tubo sporgente dal manto stradale, reso non visibile in quanto coperto da acqua piovana, e cadeva in terra, riportando lesioni.

Dichiarava, altresì, che lo stato dei luoghi non solo non era visibile, ma, anche, non segnalato.

Atteso quanto sopra, l'ente proprietario di strade pubbliche ha l'obbligo di relativa manutenzione (art. 16 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F; art. 14 cod. str.;-per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F; per i Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506), nonché l'obbligo di prevenire e, se del caso, di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima.

In ogni caso considerato la sporgenza del tubo sul manto stradale, la sua intrinseca pericolosità, questi costituiva, inoltre, una vera e propria insidia.

Pertanto, gravando sul Comune di Napoli la responsabilità per le lesioni subite dall'attore, in conseguenza di omissioni o inerzia addebitabili a negligente manutenzione della viabilità, nell'adottare gli opportuni provvedimenti atti a prevenire ed eliminare una situazione di pericolo ai

sensi dell'art. 2043 c.c., il giudice accoglie la domanda, nei limiti suddetti, riconoscendo all'attore, in relazione alla esatta e scevra da errori Ctu depositata, il risarcimento delle lesioni che si liquidano in complessivi euro 6.500, comprensivi di spese anche mediche, oltre interessi che spettano, dal giorno della pronuncia giudiziale fino all'effettivo pagamento.

Le spese processuali seguono la soccombenza

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede :

1) Dichiara il Comune di Napoli responsabile dell'evento dannoso per cui è causa, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 6.500,00, oltre interessi legali dal di della pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

2) Condanna il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 1250,00 di cui € 50,00 per spese borsuali ed 1200,00 per onorari, oltre, oneri come per Legge, da disttrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.

3) Spese di CTU a carico definitivamente del Comune di Napoli

Così deciso in Napoli, addì

Il Giudice di Pace

avv. Giuseppe Magarelli

 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 6 FEB. 2023 5
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rosaria Parisi